



Tribunale di Ferrara

Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali

Ai signori curatori dei fallimenti

Il Giudice delegato alle procedure concorsuali,

ritenuta la necessità, anche a seguito di recenti intese con il Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, di richiamare l'attenzione dei curatori fallimentari sul contenuto della relazione al Giudice delegato che interessa le indagini preliminari in sede penale, nonché sull'importanza della collaborazione fra curatori fallimentari, Pubblico Ministero e polizia giudiziaria e considerato altresì, più in generale, che appare opportuno puntualizzare nuovamente gli obblighi facenti capo al curatore in base all'art. 33 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, evidenzia quanto segue.

Entro il termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al Giudice delegato la **relazione** "particolareggiata" prevista e disciplinata dall'art. 33, co. 1, 2, 3 e 4, della legge fallimentare.

Essa dovrà essere **ripartita in capitoli e in paragrafi** secondo l'ordine ed il contenuto seguenti:

Capitolo 1 – Rilievi di carattere generale sull'attività imprenditoriale del fallito (o della società fallita). Il curatore, in particolare, indicherà: a) le generalità complete del fallito persona fisica e, nel caso di società, degli amministratori e dei sindaci; b) l'attività svolta dal fallito o dalla società fallita; c) la struttura sociale e le principali vicende societarie, in caso di fallimento di società; d) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del fallito o della società fallita al momento del fallimento; e) le generalità complete di coloro che si ha motivo di ritenere abbiano di fatto gestito

l'impresa, con l'indicazione delle ragioni da cui si è tratto il convincimento esposto e delle relative fonti di informazione.

Capitolo 2 – Cause e circostanze del fallimento. Il curatore indicherà in particolare:

a) le cause del fallimento; b) l'epoca di insorgenza dello stato di insolvenza; c) l'ammontare dell'esposizione debitoria del fallito o della società fallita alla data della dichiarazione di fallimento, risultante dalla documentazione e dalle informazioni acquisite; d) le attività riscontrate e realizzabili.

Capitolo 3 - Diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa. Il curatore,

in particolare, preciserà: a) quali scritture contabili abbia acquisito; b) se le scritture contabili siano state regolarmente tenute e se esse consentano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; c) se vi siano libri o scritture sottratti, distrutti o falsificati; d) se siano state compiute operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento ed in caso affermativo quali; e) se il fallito abbia aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, malgrado si fosse pienamente manifestato lo stato di insolvenza ed in caso affermativo di quanto il dissesto risulti aggravato.

Capitolo 4 - Responsabilità del fallito e di altri. Il curatore indicherà i fatti accertati e le informazioni raccolte in ordine alle responsabilità del fallito persona fisica o, in caso di società, degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci ed eventualmente di altre persone che si ha motivo di ritenere abbiano di fatto gestito la società o abbiano comunque concorso nella commissione di fatti di rilievo penale con i soggetti precedentemente indicati; il curatore evidenzierà in particolare: a) se siano emerse operazioni di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni; b) se nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, risultino esposti fatti materiali non rispondenti al vero ovvero risultino omesse informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Capitolo 5 – Atti del fallito già impugnati dai creditori e quelli che il curatore intende impugnare. Il curatore, oltre alle azioni giudiziarie già promosse dai creditori contro il fallito o la società fallita delle quali sia venuto a conoscenza, indicherà, qualora sia già in possesso degli elementi necessari per operare una adeguata valutazione, le azioni civili che egli stesso intende esercitare (azioni revocatorie, azioni di responsabilità, azioni per il pagamento di crediti ed altre azioni civili), precisandone la natura e l'oggetto.

Capitolo 6 (eventuale) – Altri fatti o circostanze di interesse anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Alla relazione dovranno essere allegati il verbale contenente le dichiarazioni rese dal fallito (o dal legale rappresentante della società fallita) al curatore e ogni altro documento posto a fondamento di quanto accertato ed esposto nella relazione o comunque ritenuto utile.

Allo scopo di facilitare il compito del Giudice delegato, che deve disporre la segretazione dei fatti relativi alla responsabilità penale del fallito e di terzi, delle indicazioni delle azioni che il curatore intende proporre (qualora queste possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari) e delle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito (art. 33, co. 3), il curatore evidenzierà le parti della relazione concernenti i fatti sopra indicati, che a suo avviso dovranno essere segretate.

Poiché l'art. 33, co. 1, non prevede un termine perentorio per il deposito della relazione, il curatore, nel caso in cui non sia in grado di depositare la relazione completa in ogni sua parte nel termine stabilito per cause a lui non imputabili, potrà chiedere al Giudice delegato, mediante motivata istanza da depositare in cancelleria prima del decorso dei sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, la **proroga** del termine legale, dando atto dell'insussistenza di ragioni d'urgenza che impongano il deposito della relazione anche se incompleta ed indicando il termine ragionevolmente necessario per completare la redazione della relazione. Dell'istanza e del

provvedimento di concessione della proroga il curatore darà comunicazione al comitato dei creditori.

Qualora tuttavia nel corso delle verifiche compiute emergano illeciti penali perseguibili d'ufficio ed in ogni altro caso d'urgenza, il curatore depositerà la relazione, anche se incompleta, non appena accertati i fatti e quindi senza proporre istanze di proroga al Giudice delegato (che, peraltro, ha la facoltà di chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima della scadenza del termine legale). In tale primo atto il curatore esporrà i fatti fino a quel momento riscontrati, riservandosi di completare la relazione entro il termine stabilito dall'art. 33, co. 1, se ciò sia possibile oppure, in caso contrario, chiedendo una proroga del termine al Giudice delegato.

Si rammenta che il curatore, quale pubblico ufficiale, è tenuto alla tempestiva denuncia per iscritto al Pubblico Ministero dei reati perseguibili d'ufficio dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del suo incarico (art. 331 del cod. proc. pen.).

La relazione sarà presentata in duplice copia, atteso che l'art. 33, co. 3, stabilisce che copia integrale dell'atto deve essere trasmessa al Pubblico Ministero.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge fallimentare, il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione al Giudice delegato, deve redigere un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, che dovrà indicare tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione. Al rapporto dovrà essere unito il **conto della gestione**, costituito, non soltanto da un prospetto contabile delle spese e delle entrate, ma pure da una descrizione della gestione della procedura, tale da rendere possibile un controllo, oltre che sotto il profilo della regolarità contabile, anche sotto quello del merito della gestione stessa.

Il curatore dovrà trasmettere copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, al comitato dei creditori, avvisandolo che entro il termine assegnato dal medesimo curatore (termine che nel silenzio della

legge sarà opportuno non sia inferiore a quindici giorni dalla ricezione) il comitato stesso o ciascuno dei suoi componenti hanno la facoltà di formulare osservazioni scritte da depositare nella cancelleria del Tribunale.

Decorso il termine assegnato, il curatore, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso, provvederà alla trasmissione per via telematica di copia del rapporto e delle eventuali osservazioni all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Pur non essendo espressamente prevista la presentazione del rapporto al Giudice delegato, appare tuttavia opportuno, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare i propri compiti di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura (art. 25, co. 1, del r.d. n. 267 del 1942), che una copia del rapporto, del conto della gestione e dei documenti allegati sia depositata in cancelleria a disposizione del Giudice delegato, con l'attestazione che sono stati effettuati i predetti adempimenti.

Nel caso in cui apprenda fatti che avrebbero dovuto essere segreti ai sensi dell'art. 33, co. 3, se contenuti nella relazione iniziale, il curatore avrà cura di esporli in apposite relazioni, separate dai rapporti riepilogativi, evidenziando le ragioni per le quali chiederà che la relazione sia segretata dal Giudice delegato.

Si invitano i curatori a fornire la loro più ampia collaborazione al Pubblico Ministero e alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in sede penale riguardanti i reati fallimentari relativi alle procedure concorsuali loro affidate.

Si segnala altresì l'opportunità che i curatori, qualora siano citati quali testimoni nei dibattimenti penali relativi a processi per reati fallimentari, provvedano ad esaminare in anticipo il capo di imputazione (imputati e fatti ad essi contestati), in modo da presentarsi dinanzi al Giudice dopo aver rivisto la propria documentazione riguardante i fatti sui quali presumibilmente saranno esaminati ed in possesso della documentazione stessa.

Ferrara, 14 giugno 2010.

Il Giudice delegato
(dott. Stefano Giusberti)